SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 234

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 6 ottobre 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 21 settembre 2017.

Diniego dell'istanza e contestuale chiusura immediata della struttura azienda agricola «Oasi», in Cassano Magnago.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici;

Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE;

Visto in particolare l'art. 4, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 73/2005, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata, è disposta la chiusura delle strutture che non sono in possesso della licenza prevista dal comma 1 dello stesso articolo;

Visto l'art. 10, comma 1 del decreto legislativo n. 73/2005 il quale prevede che le strutture aperte al pubblico prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto si adeguino entro due anni dalla stessa data, alle prescrizioni dello stesso decreto;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi») e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la nota del 23 agosto 2007, acquisita al prot. n. 23570/DPN del 4 settembre 2007 con cui la sig.ra Scandroglio Gabriella, proprietaria dell'azienda agricola «Oasi», con sede in via Ortigara n. 8 - Cassano Magnago (Varese), ha presentato istanza di giardino zoologico ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 73/2005;

Vista la nota prot. n. 27227/DPN dell'11 ottobre 2007 della direzione generale per la protezione della natura e del mare con cui si richiedono integrazioni alla documentazione inviata dalla struttura;

Vista la nota dell'8 novembre 2007, acquisita al prot. n. 31124/DPN del 14 novembre 2007 con cui la sig.ra Scandroglio Gabriella titolare dell'azienda agricola «Oasi», comunica che sarà presentata la documentazione richiesta;

Vista la nota prot. n. 1399/PNM del 23 gennaio 2012 con cui la direzione generale per la protezione della natura e del mare invia alla struttura un sollecito all'invio della documentazione richiesta, non avendo ricevuto un idoneo riscontro;

Vista la nota del 9 febbraio 2012, acquisita al prot. n. 3350/PNM del 16 febbraio 2012, con cui la struttura richiede l'archiviazione dell'istanza di licenza;

Vista la nota prot. n. 7040/PNM del 4 aprile 2012 con cui la direzione generale per la protezione della natura e del mare fornisce chiarimenti sull'applicazione del decreto legislativo n. 73/2005;

Vista la nota del 30 agosto 2012, acquisita al prot. n. 19701/PNM dell'11 settembre 2012, con cui la struttura chiede l'avvio del procedimento amministrativo previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 73/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'esclusione dall'ambito di applicazione del suddetto decreto;

Vista la nota prot. n. 45811/PNM del 6 dicembre 2012 con cui si trasmette alla commissione scientifica CITES l'istanza di esclusione pervenuta, per richiedere il parere previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 73/2005;

Visto il parere negativo all'esclusione espresso dalla commissione scientifica CITES nel corso della sua 199[a] riunione del 19 dicembre 2012, per la presenza nella struttura di specie incluse nell'allegato *A* del regolamento 338/97 (CE), attuazione dell'Unione europea della convenzione di Washington (CITES), e nello specifico: quattro esemplari di *Panthera Tigris*, tre esemplari di *Bubo bubo* e due esemplari di *Tyto Alba*;

Vista la nota prot. n. 5864/PNM del 22 gennaio 2013 con cui si comunica alla struttura il parere della commissione scientifica CITES e si ricorda dunque la documentazione mancante per adeguarsi ai requisiti richiesti dal decreto legislativo n. 73/2005 per ottenere la licenza di giardino zoologico;

Visto il ricorso n. 3192/13 avanti al TAR Lazio, acquisito con nota prot. n. 28488/GAB dell'11 aprile 2013, con il quale l'azienda agricola «Oasi» di Scandroglio Gabriella, rappresentata e difesa dall'avv. Adriano Tortora, ha impugnato la nota prot. n. 5864/PNM del 22 gennaio 2013 ed il parere negativo reso al riguardo dalla commissione scientifica CITES nella riunione del 19 dicembre 2012;

Vista l'ordinanza del TAR Lazio n. 4694/13 con cui è stato disposto il deposito in giudizio dell'originale del parere negativo reso dalla commissione scientifica CITES nella riunione del 19 dicembre 2012;

Visti i motivi aggiunti al ricorso n. 3192/13 depositati avanti al TAR Lazio in data 12 luglio 2013 dall'azienda agricola «Oasi» avverso il medesimo parere della commissione scientifica CITES, sotto il profilo del difetto di motivazione;

Vista la nota prot. 41309/PNM del 19 luglio 2013, con cui è stato comunicato, ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge n. 241/1990, all'azienda agricola «Oasi» di Scandroglio Gabriella l'esistenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di esclusione presentata dall'azienda medesima in data 30 agosto 2012;
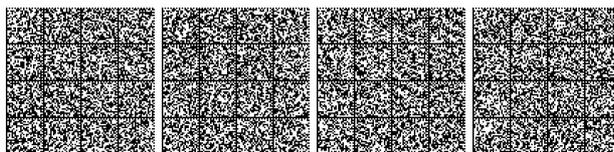
Vista la nota prot. n. 41311/PNM del 19 luglio 2013 con cui si sono comunicati i motivi ostativi, ai sensi dell'ex art. 10-*bis*, legge n. 241/1990, al rilascio della licenza di giardino zoologico, perché la struttura non ha mai fornito la documentazione richiesta a provare l'esistenza dei requisiti richiesti dall'art. 3 e dall'allegato 4 del suddetto decreto;

Vista la nota dell'8 agosto 2013, acquisita con prot. n. 43236/PNM del 20 agosto 2013, con cui l'azienda agricola «Oasi» tramite l'avv. Adriano Tortora ha inviato controdeduzioni ai motivi ostativi della nota prot. n. 41311 del 19 luglio 2013;

Vista la nota dell'8 agosto 2013, acquisita con prot. n. 43267/PNM del 21 agosto 2013, con cui l'azienda agricola «Oasi» tramite l'avv. Adriano Tortora ha inviato controdeduzioni ai motivi ostativi della nota prot. n. 41309/PNM del 19 luglio 2013;

Vista l'ordinanza n. 3464/2013 del 28 agosto 2013 con cui il TAR Lazio sez. II-*bis* ha rilevato «la sussistenza della questione della competenza del TAR Lazio alla decisione della causa anche nella sede cautelare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 13, comma 1, secondo periodo e dell'art. 15 codice di procedura amministrativa»;

Vista la nota prot. n. 3004/PNM del 14 febbraio 2014 con cui la direzione generale per la protezione della natura e del mare, ritenendo di non poter accogliere le osservazioni presentate dalla ricorrente ex art. 10-*bis* della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni ed integrazioni, ha rigettato l'istanza di esclusione dall'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 73 del 2005 presentata dall'azienda medesima in data 30 agosto 2012;

Visti i motivi aggiunti notificati e depositati nel marzo 2014 presso il TAR Lazio con cui l'azienda «Oasi» ha impugnato la nota di rigetto prot. n. 3004/PNM del 14 febbraio 2014;

Vista l'ordinanza n. 4097/2014 del 15 aprile 2014 con cui il TAR Lazio sez. II-*bis* ha rilevato la propria incompetenza territoriale in favore del TAR Lombardia, assegnando termine di trenta giorni per la riassunzione della causa avanti al giudice competente;

Visto l'atto di riassunzione del 5 maggio 2014 con cui l'azienda agricola «Oasi» ha riassunto il ricorso introduttivo ed i due motivi aggiunti avanti al TAR Lombardia - Milano, ricorso RG n. 1467/14, con richiesta di provvedimento cautelare di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati;

Vista l'ordinanza n. 929/2014 del 10 luglio 2014 con cui il TAR Lombardia - Milano, ha respinto la domanda cautelare di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, avanzata dall'azienda «Oasi» di Scandroglio;

Ritenuto che allo stato attuale non sussistono i requisiti richiesti dal decreto legislativo n. 73/2005;

Visto il concerto espresso dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali trasmesso con nota GAB prot. n. 4305 del 24 aprile 2015;

Visto il concerto espresso dal Ministero della salute, trasmesso con nota GAB prot. n. 10362 del 19 ottobre 2016;

Visto il parere favorevole espresso dalla conferenza unificata nella propria riunione in data 22 giugno 2017;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni esposte in premessa, è denegata l'istanza per il rilascio della licenza di giardino zoologico di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 73 del 2005, presentata con nota acquisita al prot. PNM n. 23570 del 4 settembre 2007 dalla sig.ra Scandroglio Gabriella, proprietaria dell'azienda agricola «Oasi» con sede in via Ortigara n. 8 - Cassano Magnago (Varese).

Art. 2.

Per le motivazioni esposte in premessa, tenuto conto di quanto disposto ai sensi del precedente art. 1, è disposta la chiusura immediata della struttura azienda agricola «Oasi» di proprietà della sig.ra Scandroglio Gabriella, con sede in via Ortigara n. 8 - Cassano Magnago (Varese), ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 73/2005.

Art. 3.

Resta fermo, in capo all'azienda agricola «Oasi» della sig. Gabriella Scandroglio, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del decreto legislativo n. 73/2005, l'obbligo di mantenimento degli animali, a spese della stessa, in condizioni conformi a quelle previste all'art. 3, comma 1, lettere *e)*, *f)*, *g)*, *h)* ed *i)* del decreto legislativo n. 73/2005, ovvero il trasferimento, entro diciotto mesi dall'adozione del presente provvedimento, in altra struttura adeguata e conforme alle prescrizioni del medesimo decreto legislativo n. 73/2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Roma, 21 settembre 2017

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI

Il Ministro della salute
LORENZIN

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
MARTINA

17A06687
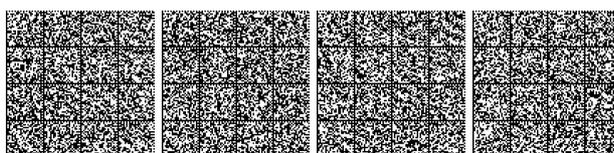
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 settembre 2017.

Attuazione della convenzione MEF - Banca d'Italia per la gestione del Conto disponibilità e dei conti ad esso assimilabili.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti la decisione della Banca centrale europea (di seguito «BCE») del 20 febbraio 2014 (BCE/2014/8) sul divieto di finanziamento monetario e sulla remunerazione dei depositi delle amministrazioni pubbliche da parte delle banche centrali nazionali, come modificata dalla decisione del 4 settembre 2015 (BCE/2015/29), l'indirizzo della BCE del 20 febbraio 2014 (BCE/2014/9) sulla gestione di attività e passività nazionali da parte delle banche centrali nazionali, come modificato dall'indirizzo del 5 giugno 2014 (BCE/2014/22) e dall'indirizzo del 4 settembre 2015 (BCE/2015/28), e la decisione della BCE del 5 giugno 2014 (BCE/2014/23) sulla remunerazione di depositi, saldi e riserve in eccesso;

Visto l'art. 5, comma 5 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico (di seguito «Testo unico»), approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, come modificato dall'art. 1, comma 387 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 giugno 2015, n. 51961 che, ai sensi del menzionato art. 5, comma 5 del testo unico, ha individuato i conti istituiti presso la Banca d'Italia (di seguito «Banca») che costituiscono depositi governativi, definendo in linea generale le modalità di gestione delle relative giacenze;

Considerata l'esigenza di adeguare la convenzione per la gestione del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca per il servizio di tesoreria e dei conti ad esso assimilabili, stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito «Ministero») e la Banca in data 22 marzo 2011, alle più recenti disposizioni normative, in coerenza con gli indirizzi della BCE, e stabilizzare i saldi dei predetti depositi governativi intrattenuti presso la Banca, al fine di promuovere l'efficienza dei mercati monetari e finanziari e di agevolare la conduzione della politica monetaria da parte delle competenti autorità;

Vista la Convenzione per la gestione del Conto disponibilità e dei conti ad esso assimilabili (di seguito «Convenzione»), del 23 dicembre 2015, stipulata tra il Ministero e la Banca ai sensi del citato art. 5, comma 5 del testo unico;

Preso atto che con scambio di note tra il Ministero e la Banca è stato convenuto che, nelle more della stipula della nuova Convenzione, il regime di remunerazione dei depositi delle amministrazioni pubbliche detenuti presso la Banca fosse modificato in linea con gli indirizzi della BCE sopramenzionati a far tempo dal 9 giugno 2014;

Sentito il parere della Banca;

Decreta:

È approvata e resa esecutiva a far data dalla sua sottoscrizione la Convenzione del 23 dicembre 2015 stipulata tra il Ministero e la Banca, con la quale sono stabilite le condizioni di tenuta del Conto disponibilità e dei conti ad esso assimilabili.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2017

Il Ministro: PADOAN

17A06777

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DELIBERA 4 ottobre 2017.

Proroga dei termini della procedura per la riduzione compensata dei pedaggi autostradali effettuati nell'anno 2016. (Delibera n. 6).

IL PRESIDENTE DEL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

Vista la delibera n. 5 del 22 giugno 2017 del Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi (*Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 2017, n.151) recante disposizioni relative alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per transiti effettuati nell'anno 2016;

Visto in particolare il paragrafo 26, lettera *b)*, della predetta delibera, nella parte in cui dispone, tra l'altro, che l'inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed invio della domanda deve avvenire, a pena di inammissibilità entro le ore 19,00 del 6 ottobre 2017;

Ritenuto opportuno, in ragione delle molteplici e complesse richieste di assistenza tecnica, accordare un maggior tempo per la firma digitale e l'invio delle predette domande, al fine di fornire puntuale supporto alla compilazione delle stesse;

Delibera:

1. Al paragrafo 26, lettera *b)*, della delibera n. 5 del 22 giugno 2017 le parole «e fino alle ore 19,00 del 6 ottobre 2017.» sono sostituite dalle seguenti «e fino alle ore 19,00 del 17 ottobre 2017.».

2. La presente delibera, assunta per motivi di urgenza, sarà sottoposta a ratifica da parte del Comitato centrale nella prima seduta utile.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 4 ottobre 2017

Il presidente: DI MATTEO

17A06823
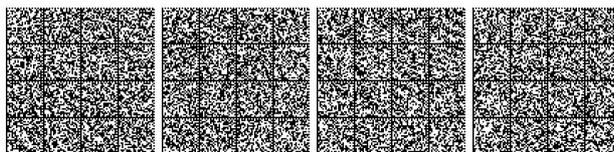
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 11 settembre 2017.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio C.E.A. Chemical Engineering Association S.r.l., in Benevento, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 1° agosto 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 197 del 23 agosto 2013 con il quale al laboratorio «C.E.A. Chemical Engineering Association S.r.l.», ubicato in Benevento, via Tiengo n. 34, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 8 settembre 2017;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 27 giugno 2017 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - L'ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio «C.E.A. Chemical Engineering Association S.r.l.», ubicato in Benevento, via Tiengo n. 34, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 3 maggio 2021 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio «C.E.A. Chemical Engineering Association S.r.l.», perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 11 settembre 2017

Il dirigente: POLIZZI
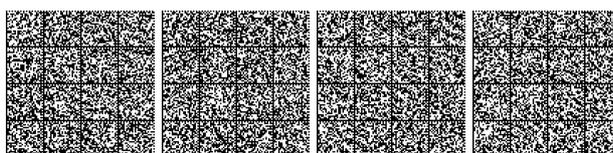
ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. UE 2016/1227 allegato I
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/91 allegato IX + Reg. UE 1833/2015 allegato III
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III + Reg. UE 2016/1784

17A06688

DECRETO 12 settembre 2017.

Iscrizione di varietà di sorgo al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista la domanda presentata ai fini dell'iscrizione della varietà al Registro nazionale;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla legge n. 1096/71 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73;

Visto il parere espresso dal Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, Sezione sementi, di cui decreto ministeriale 30 giugno 2016, in relazione alla varietà di sorgo, nella riunione del 3 aprile 2017;

Vista la proposta di nuova denominazione avanzata dagli interessati;

Considerata conclusa la verifica della denominazione proposta in quanto pubblicata sul Bollettino delle varietà vegetali n. 2/2017 senza che siano pervenuti avvisi contrari all'uso di detta denominazione;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le varietà sotto riportate, le cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

SORGO

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
16320	Big Texan BMR		HS	Scott Seed Company - USA

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2017

Il direttore generale: GATTO

AVVERTENZA: *il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

17A06725
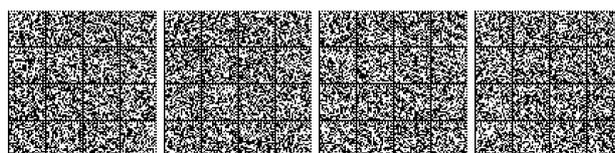
DECRETO 13 settembre 2017.

Revoca dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP Pecorino Siciliano, conferito al Consorzio volontario di tutela del Pecorino Siciliano.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CE) n. 1151/2012 ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica.

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 148 del 21 giugno 1996, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Pecorino Siciliano»;

Visto il decreto 13 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 104 del 6 maggio 2005, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio volontario di tutela del Pecorino Siciliano DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Pecorino Siciliano»;

Visto il decreto 3 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 218 del 19 settembre 2014, con il quale è stato confermato da ultimo al Consorzio volontario di tutela del Pecorino Siciliano DOP l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Pecorino Siciliano»;

Vista la email del 2 luglio 2015, prot. Mipaaf n. 48258 del 6 luglio 2015, con la quale il Consorzio volontario di tutela del Pecorino Siciliano DOP ha trasmesso proposta di modifica dello statuto consortile, contenente tra l'altro la modifica della denominazione consortile;

Vista la nota prot. Mipaaf n. 48737 dell'8 luglio 2015 con la quale l'Amministrazione ha preventivamente approvato la modifica allo statuto del Consorzio volontario di tutela del Pecorino Siciliano DOP;

Vista la email del 14 febbraio 2016, prot. Mipaaf n. 11127 del 16 febbraio 2016 con la quale il Consorzio volontario di tutela del Pecorino Siciliano DOP ha trasmesso copia del nuovo statuto registrato nella versione approvata dall'Amministrazione;

Visto il decreto n. 15587 del 1° marzo 2016 concernente l'approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio volontario di tutela del Pecorino Siciliano DOP la cui nuova denominazione, da statuto, è Nuovo Consorzio di tutela del Pecorino Siciliano DOP;

Visto che da una verifica effettuata dall'Amministrazione è emerso che il Nuovo Consorzio di tutela del Pecorino Siciliano DOP è un soggetto giuridico diverso dal Consorzio Volontario di tutela del Pecorino Siciliano DOP;

Vista la nota dell'11 settembre 2017, prot. Mipaaf n. 65052, con la quale il Nuovo Consorzio di tutela del Pecorino Siciliano — a fronte di richiesta di chiarimenti — ha confermato che il Nuovo Consorzio di tutela del Pecorino Siciliano DOP è stato costituito in data 9 gennaio 2016 ed ha comunicato che «è stato intendimento dei produttori affidare le attività di promozione e tutela a codesto nuovo soggetto che sostituisce di fatto il vecchio Consorzio di tutela»;

Considerato che il Consorzio volontario di tutela del Pecorino Siciliano DOP è stato posto in liquidazione con atto notarile del 23 novembre 2016;

Considerato che il Consorzio volontario di tutela del Pecorino Siciliano DOP ha perso, a far data dal 23 novembre 2016, i requisiti minimi indispensabili per il mantenimento dell'incarico conferito con il 13 aprile 2005 e confermato da ultimo con decreto 3 settembre 2014;

Considerato inoltre che il Nuovo Consorzio di tutela del Pecorino Siciliano DOP è un soggetto giuridico diverso dal Consorzio volontario di tutela del Pecorino Siciliano DOP e, pertanto, non può subentrare al Consorzio volontario di tutela del Pecorino Siciliano DOP nello svolgimento delle funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge n. 526/1999 in mancanza dello specifico decreto;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla revoca del riconoscimento e dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Pecorino Siciliano» al Consorzio volontario di tutela del Pecorino Siciliano DOP;
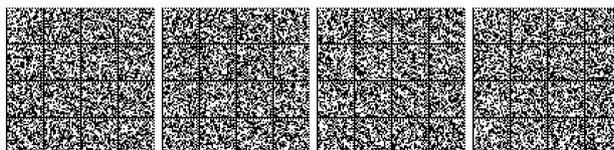
Decreta:

Articolo unico

L'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Pecorino Siciliano» conferito al Consorzio volontario di tutela del Pecorino Siciliano DOP con il decreto 13 aprile 2005 e confermato, da ultimo, con decreto 3 settembre 2014 è revocato.

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 13 settembre 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A06689

DECRETO 15 settembre 2017.

Iscrizione di varietà ortive nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge n. 1096/71 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014 recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013»;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione di varietà vegetali ortive nel rispettivo registro nazionale;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nel Registro delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo la pubblicazione del presente decreto, le varietà ortive sotto elencate, le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base», «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard». Le descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero.

Specie	Varietà	Codice SIAN	Lista registro	Responsabile della conservazione in purezza
Pomodoro	Arunte	3589	A	Med Hermes S.r.l.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 2017

Il direttore generale: GATTO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

17A06724
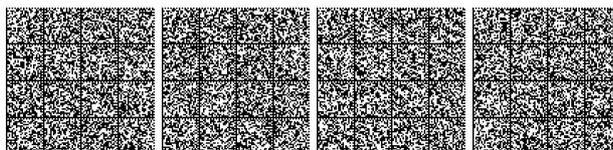
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 5 giugno 2017.

Modifiche e integrazioni al decreto 10 aprile 2013, recante: «Condizioni, limiti, modalità e termini di decorrenza delle agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole imprese localizzate nelle zone franche urbane delle regioni dell'obiettivo Convergenza».

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante «Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale», in particolare, l'art. 22-*bis* che, al comma 1, dispone che «Per gli interventi in favore delle zone franche urbane di cui all'art. 37, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, delle ulteriori zone franche individuate dalla delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009, ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo Convergenza e della zona franca del Comune di Lampedusa, istituita dall'art. 23, comma 45, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è autorizzata la spesa di 75 milioni di euro per il 2015 e di 100 milioni di euro per il 2016»;

Visto il comma 2 del predetto art. 22-*bis* del decreto-legge n. 66 del 2014, che stabilisce che le risorse finanziarie di cui al comma 1 del medesimo articolo «sono ripartite tra le zone franche urbane, al netto degli eventuali costi necessari per l'attuazione degli interventi, sulla base dei medesimi criteri di riparto utilizzati nell'ambito della delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009» e che «L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 costituisce il limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie» e, infine, che «Le regioni interessate possono destinare, a integrazione delle risorse di cui al comma 1, proprie risorse per il finanziamento delle agevolazioni di cui al presente articolo, anche rivenienti, per le zone franche dell'obiettivo Convergenza, da eventuali riprogrammazioni degli interventi del Piano di azione coesione»;

Visto il comma 3 dello stesso art. 22-*bis* del decreto-legge n. 66 del 2014, che dispone che «Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179»;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), con la quale l'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 22-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014 è stata ridotta di 35 milioni di euro per il 2015 e di 50 milioni di euro per il 2016;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), con la quale la medesima autorizzazione di spesa è stata ridotta di ulteriori 20 milioni di euro per il 2016;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e successive modificazioni e integrazioni, che ha istituito una zona franca nei territori dell'Emilia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e dall'alluvione del 17 gennaio 2014, disponendo la concessione di agevolazioni fiscali in favore delle micro imprese localizzate in dette zone, la cui copertura finanziaria è posta a carico delle risorse di cui al citato art. 22-*bis* del decreto-legge n. 66 del 2014, per un importo di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016;

Visto l'art. 1, commi da 445 a 453, della citata legge di stabilità 2016, con cui è stata istituita una zona franca nei comuni della Regione Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, disponendo la concessione di agevolazioni fiscali in favore delle micro imprese localizzate in dette zone e incrementando a tal fine l'autorizzazione di spesa di cui al più volte citato art. 22-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014 per l'importo di 5 milioni di euro nell'anno 2016;

Viste, inoltre, le disposizioni in materia di zone franche urbane recate dall'art. 1, commi 603 e 604, della medesima legge di stabilità 2016;

Visto l'art. 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che dispone il finanziamento delle agevolazioni in favore di micro e piccole imprese delle zone franche urbane ricadenti nell'obiettivo Convergenza;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007) e, in particolare, il comma 340 dell'art. 1 con il quale sono istituite le zone franche urbane, e i commi da 341 a 341-*ter* con i quali sono disposte agevolazioni fiscali in favore delle piccole e micro imprese operanti nelle zone franche urbane;

Vista la delibera CIPE 30 gennaio 2008, n. 5, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 giugno 2008, n. 131, con la quale sono fissati i «Criteri e indicatori per l'individuazione e la delimitazione delle zone franche urbane»;

Vista la delibera CIPE 8 maggio 2009, n. 14, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 luglio 2009, n. 159, con la quale è disposta la «Selezione e perimetrazione delle zone franche urbane e ripartizione delle risorse»;
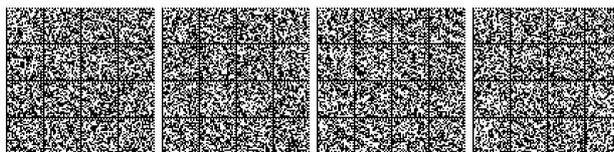
Visto l'art. 23, comma 45, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che istituisce la zona franca urbana del Comune di Lampedusa, ai sensi dell'art. 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 luglio 2013, n. 161, che individua, in attuazione di quanto previsto dal comma 4 del citato art. 37 del decreto-legge n. 179 del 2012, le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza delle agevolazioni previste dal medesimo art. 37;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 21 gennaio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 aprile 2014, n. 79, recante alcune modifiche e integrazioni al predetto decreto 10 aprile 2013;

Visti i decreti direttoriali numeri 1729 e 1730 del 23 maggio 2014, n. 2087 del 16 giugno 2014, e n. 2600 del 30 giugno 2014, con i quali sono state concesse agevolazioni a micro e piccole imprese nelle zone franche urbane delle Regioni Calabria, Campania, Sicilia e Puglia, per un ammontare complessivo di euro 393.465.861,13;

Considerata la necessità di adeguare la disciplina dettata dal predetto decreto ministeriale 10 aprile 2013 alle previsioni contenute nel nuovo regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, che ha sostituito, con decorrenza 1° luglio 2014, il precedente regolamento (CE) n. 1998/2006;

Ritenuto opportuno introdurre meccanismi di accesso alle agevolazioni che tengano conto della capacità di tiraggio delle agevolazioni da parte dei soggetti beneficiari, al fine di un utilizzo più mirato delle risorse finanziarie disponibili, soprattutto nelle 45 zone franche urbane delle regioni dell'obiettivo Convergenza già raggiunte dalle agevolazioni previste dall'azione 3.1.1. del «Piano Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione» del dicembre 2012;

Ritenuto, altresì, opportuno estendere le agevolazioni fiscali e contributive previste dal decreto ministeriale 10 aprile 2013 ai professionisti, tenuto conto sia di quanto stabilito, benché con riferimento ai benefici erogati con fondi europei per il periodo di programmazione 2014-2020, dall'art. 1, comma 821, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), sia della particolare tipologia e delle finalità delle medesime agevolazioni fiscali e contributive;

Visto il «Piano Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione» del dicembre 2012, oggetto di specifica informativa al CIPE nell'ambito della seduta del 18 febbraio 2013, ai sensi di quanto previsto al punto 3 della delibera CIPE del 3 agosto 2012, n. 96;

Vista la definizione di micro e di piccola impresa di cui all'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014 e al decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238;

Considerato che alle agevolazioni di cui al presente decreto non sono applicabili le fattispecie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)*, punti i. e ii., del richiamato regolamento (UE) n. 1407/2013;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visti l'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, in particolare, il comma 88, secondo cui i soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età, nonché l'art. 10, comma 12-*undecies*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, che proroga il predetto regime all'anno 2015;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni e, in particolare, l'art. 17, che prevede la compensabilità di crediti e debiti tributari e previdenziali;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante il riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 1° dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 dicembre 2009, n. 302, recante la determinazione del massimale di retribuzione ai fini dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 341, lettera *d)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
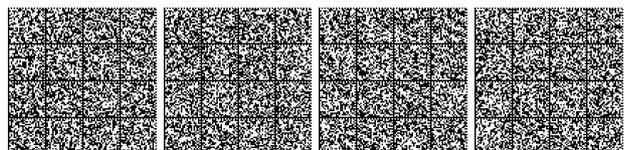
Decreta:

Art. 1.

1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 10 aprile 2013, menzionato nelle premesse, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) all'art. 3, il comma 4 è sostituito con il seguente: «I contribuenti cui è applicabile il regime fiscale forfettario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto a condizione che abbiano optato per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi nei modi ordinari, con le modalità previste dal comma 70 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

b) all'art. 9, comma 6, l'ultimo periodo è sostituito con i seguenti «Per il periodo di imposta in corso alla data di emanazione del provvedimento del Ministro dello sviluppo economico di cui all'art. 14, comma 2, non si applicano le disposizioni del presente comma. Per tale periodo di imposta, in assenza di apposita contabilità separata, deve essere predisposto un prospetto di riepilogo di tutti gli elementi utili ai fini della determinazione del reddito prodotto nella ZFU»;

c) all'art. 17, le parole «dell'anno successivo a quello di fruizione delle esenzioni,» sono sostituite con le seguenti: «, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre di ciascun anno di durata dei benefici,»;

d) all'art. 19, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma: «3-*bis*. Nelle zone franche urbane già finanziate ai sensi dell'art. 37, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ivi inclusa la zona franca del Comune di Lampedusa, istituita ai sensi dell'art. 23, comma 45, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le risorse rivenienti dalle revoche di cui al comma 3, nonché quelle divenute disponibili a seguito di rinuncia alle agevolazioni da parte dei soggetti beneficiari, sono utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico per la concessione, nella medesima ZFU dalla quale le predette risorse rivengono, delle agevolazioni di cui al presente decreto, con termini e modalità stabiliti con provvedimento del Ministero.»;

e) dopo l'art. 20, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 20-*bis (Disposizioni in attuazione dell'art. 22-*bis *del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 e per l'adeguamento alle previsioni del regolamento (UE) n. 1407/2013).* — 1. Ai bandi di cui all'art. 8, comma 2, adottati in data successiva all'entrata in vigore del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli precedenti, fatto salvo quanto disposto dal presente articolo e da specifiche disposizioni di legge.

2. Ferme restando le esclusioni di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, e le previsioni di cui ai commi 3 e 4 del medesimo art. 3, le agevolazioni di cui all'art. 4 sono concesse alle imprese e ai professionisti che:

a) rispettano i requisiti previsti per le micro e piccole imprese dall'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 e dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 citati nelle premesse;

b) svolgono la propria attività nella ZFU, ai sensi di quanto stabilito dai commi 5 e 6 dell'art. 3;

c) alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 10, sono iscritti al registro delle imprese, ovvero, nel caso di professionisti, agli ordini professionali o sono aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge;

d) alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 10, hanno già avviato l'attività, ovvero si impegnano ad avviarla, pena la revoca delle agevolazioni, entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2. A tali fini, rileva la data di avvio attività comunicata alla competente camera di commercio e risultante da certificato camerale, ovvero, nel caso di professionisti, la data di inizio attività comunicata all'Agenzia delle entrate mediante la dichiarazione di inizio attività di cui all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;

e) si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

3. Per i professionisti, l'ufficio o locale destinato all'attività situato nella ZFU di cui all'art. 3, comma 5, è quello comunicato all'Agenzia delle entrate ai sensi di quanto previsto dal citato art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

4. Per il finanziamento delle agevolazioni sono utilizzate le risorse individuate allo scopo dalla legge, nonché eventuali ulteriori risorse che si rendessero all'uopo disponibili, ivi incluse quelle di cui all'art. 6, comma 2. Le predette risorse sono ripartite tra le zone franche urbane destinatarie degli interventi sulla base dei criteri di cui all'art. 6, comma 1.

5. Gli oneri connessi all'attuazione degli interventi sono posti a carico delle risorse di cui al comma 4, entro il limite massimo del 2% (due percento) delle medesime risorse.

6. Le agevolazioni sono concesse ai sensi e alle condizioni del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*". Ciascun soggetto ammesso alle agevolazioni può, pertanto, beneficiare delle agevolazioni fino al limite massimo di 200.000,00 euro, ovvero di 100.000,00 euro nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada per conto terzi, tenuto conto di eventuali ulteriori agevolazioni già ottenute dall'impresa a titolo di "*de minimis*" nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell'istanza di
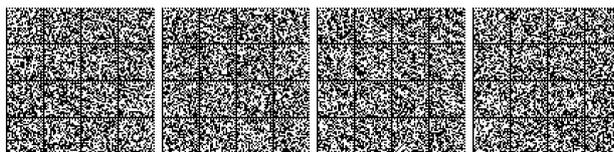
cui al comma 10 e nei due esercizi finanziari precedenti, nonché dei rapporti di collegamento tra l'impresa e altri soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del medesimo regolamento che qualificano la cosiddetta "impresa unica".

7. I comuni in cui ricadono le ZFU forniscono informazione e assistenza ai soggetti interessati ad accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto, con particolare riferimento alla puntuale perimetrazione della ZFU.

8. Le riserve finanziarie di scopo di cui all'art. 8, comma 3, lettera *b)*, attivabili in relazione all'intervento da attuare nella singola ZFU, possono prevedere una destinazione di fondi complessivamente non superiore al 50% (cinquanta percento) delle risorse finanziarie rese disponibili per l'intervento nella ZFU. Per ciò che attiene alla riserva di cui all'art. 8, comma 4, lettera *c)*, numero 5, l'individuazione dei settori di attività economica può essere effettuata mediante l'indicazione di una o più "Divisioni" della "Classificazione delle attività economiche Ateco 2007".

9. In relazione all'intervento attuato in ciascuna delle ZFU ammissibili, l'agevolazione concedibile a ciascun beneficiario è determinata dal Ministero dello sviluppo economico, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili per la ZFU e di eventuali riserve finanziarie di scopo istituite ai sensi di quanto previsto all'art. 8, con le seguenti modalità:

a) il 40% (quaranta percento) delle risorse disponibili per la ZFU è ripartito, al fine di assicurare una quota minima di risorse per l'efficacia dello strumento e la produzione di ricadute nel territorio della ZFU, in egual misura tra tutti i soggetti beneficiari, accantonando eventuali eccedenze dovute al superamento del limite di aiuti "*de minimis*" ottenibili da ciascun soggetto ai sensi di quanto previsto dal comma 6;

b) il 60% (sessanta percento) delle risorse disponibili per la ZFU, unitamente alle somme eventualmente non distribuite a seguito del riparto di cui alla lettera *a)*, è ripartito, al fine di tener conto del fabbisogno e della capacità di potenziale utilizzo delle agevolazioni da parte dei beneficiari, in funzione del rapporto tra il reddito d'impresa, ovvero di lavoro autonomo nel caso di professionisti, registrato da ciascun soggetto beneficiario e la somma dei medesimi redditi registrati da tutti i soggetti beneficiari della ZFU. Per i soggetti richiedenti costituiti o attivi da meno di 12 mesi alla data di presentazione dell'istanza di agevolazione il reddito è convenzionalmente assunto in misura pari al reddito medio dei beneficiari della ZFU.

10. Per fruire dei benefici, i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente decreto, così come integrati e modificati dal presente articolo, presentano al Ministero dello sviluppo economico un'apposita istanza, con le modalità e nei termini previsti con il bando del medesimo Ministero di cui all'art. 8, comma 2, lettera *a)*. Nell'istanza, i soggetti richiedenti indicano:

a) il reddito d'impresa al lordo delle perdite pregresse, ovvero di lavoro autonomo nel caso di professionisti, riportato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata alla data di invio dell'istanza di cui al presente comma, fatto salvo quanto previsto alla lettera *b)* del comma 9 del presente articolo per i soggetti operativi da meno di 12 mesi;

b) l'ammontare delle eventuali agevolazioni ottenute a titolo di "*de minimis*", a livello di "impresa unica", nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell'istanza e nei due esercizi finanziari precedenti.

11. Le risorse destinate alle riserve finanziarie di scopo di cui all'art. 8, comma 4, che dovessero residuare a seguito del riparto sono distribuite in favore dei soggetti beneficiari non rientranti nelle medesime riserve, con le medesime modalità di cui al comma 9 del presente articolo.

12. Ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013, le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni concesse ai soggetti beneficiari a titolo di "*de minimis*" nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 10 e nei due esercizi finanziari precedenti, e tenuto conto dei rapporti di collegamento tra il beneficiario e altri soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del medesimo regolamento n. 1407/2013 che qualificano l' "impresa unica", nel limite dell'importo di 200.000,00 euro, ovvero di 100.000,00 euro nel caso di soggetti attivi nel settore del trasporto su strada per conto terzi.

13. Non possono accedere alle agevolazioni i soggetti, già beneficiari delle esenzioni fiscali e contributive concesse dal Ministero dello sviluppo economico in attuazione dell'art. 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che, alla data di pubblicazione di un nuovo bando relativo alla ZFU in cui i medesimi soggetti sono localizzati, abbiano fruito delle predette esenzioni in misura inferiore al 10% (dieci percento) dell'importo dell'agevolazione concessa in esito ai bandi precedenti.

14. Con successivo provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono forniti chiarimenti e specificazioni per l'attuazione delle previsioni contenute nel presente articolo, con particolare riferimento ai requisiti e alle modalità di accesso alle agevolazioni, al modulo di istanza di cui al comma 10 e all'applicazione del meccanismo di riparto delle risorse di cui al comma 9.».

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2017

Il Ministro dello sviluppo economico
CALENDA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2017
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 721

17A06678
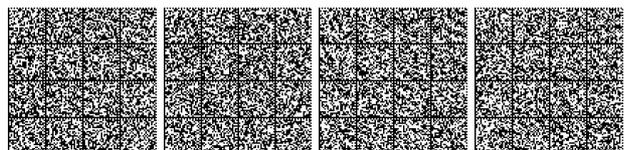
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 29 settembre 2017.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 484).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell'11 novembre 2016, n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408, del 19 novembre 2016, n. 414, del 21 novembre 2016, n. 415, del 29 novembre, n. 418, del 16 dicembre 2016, n. 422, del 20 dicembre 2016, n. 427, dell'11 gennaio 2017, n. 431, del 22 gennaio 2017, n. 436, del 16 febbraio 2017, n. 438, del 22 maggio 2017, n. 454, del 27 maggio 2017, n. 455, n. 460 del 15 giugno 2017, n. 475 del 18 agosto 2017, nonché 479 del 1 settembre 2017, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi calamitosi in rassegna;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 4 aprile 2017, n. 444 recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro, senza soluzioni di continuità, delle Regioni Lazio, Abruzzo, Marche ed Umbria nelle attività avviate durante la fase di prima emergenza, disciplinate con le ordinanze adottate ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche,
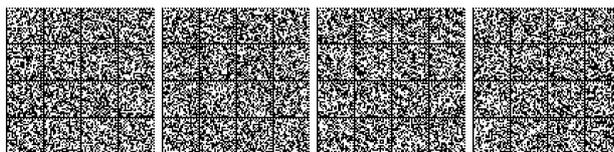
Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi simici del 2016 e 2017» convertito, con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;

Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123 che all'art. 16-*sexies*, comma 2, ha prorogato fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017;

Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Ulteriori disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3 dell'Ordinanza n. 392/2016, dall'art. 1 dell'Ordinanza n. 405/2016 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 luglio 2014, le Regioni interessate dagli eventi sismici di cui in premessa a far data dal 30 settembre 2017 assumono, negli ambiti territoriali di rispettiva competenza, il coordinamento operativo dell'attività di ricognizione preliminare dei danni al patrimonio edilizio attraverso la scheda sintetica FAST di cui all'art. 1, comma 2, dell'Ordinanza n. 405/2016 e della relativa attività formativa di cui al comma 3 del medesimo articolo, nonché il coordinamento operativo delle attività di verifica dell'agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture con procedura AeDES ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, nonché di tutte le attività tecniche connesse al censimento danni ed all'agibilità. Per le suddette finalità le Regioni provvedono direttamente all'attivazione dei tecnici, al loro monitoraggio, alla copertura assicurativa con le modalità e nei termini di cui all'art. 3, comma 2, dell'Ordinanza n 392/2016, nonché all'attività istruttoria connessa all'erogazione dei rimborsi di cui all'art. 3, comma 4 dell'ordinanza n 392/2016 ed all'art. 1, comma 6, dell'ordinanza n. 405/2016.

2. A decorrere dalla data indicata al comma 1 cessano le funzioni di coordinamento assegnate al Dipartimento della Protezione dall'art. 1 comma 1 lettera *b)*, dell'Ordinanza n. 444/2017, fatta eccezione per le attività di data entry per le attività di informatizzazione delle schede AeDES o FAST e per le relative elaborazioni GIS.

3. All'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 1, dell'Ordinanza n. 436/2017, dopo le parole "di riferimento territoriale", è aggiunto il seguente periodo: ", nonché con gli ordini professionali di riferimento territoriale e con i Consigli nazionali.".

4. Per le attività di cui al presente articolo, ove ritenuto necessario, le Regioni provvedono ai sensi dell'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 1 dell'Ordinanza n. 436/2017, cosi come modificato ed integrato dal precedente comma 3.

5. Le richieste di sopralluogo di cui all'art. 1, comma 5, lettera *d)*, dell'ordinanza n. 422/2016 possono essere prodotte entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza per sopralluoghi eseguiti fino a tale data, ovvero dalla data di notifica dell'esito di agibilità per sopralluoghi eseguiti dopo la pubblicazione stessa, sia su edifici già classificati con schede AeDES che su edifici dichiarati agibili a seguito di sopralluogo FAST. La richiesta deve essere corredata di perizia asseverata di un tecnico di parte."

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. Alle misure disciplinate nella presente ordinanza strettamente derivanti dall'esigenza di far fronte alla situazione emergenziale, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016, si provvede a valere sulle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza di cui in premessa, attribuite con le delibere del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017 citate in premessa.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2017

Il Capo del Dipartimento
BORRELLI

17A06778
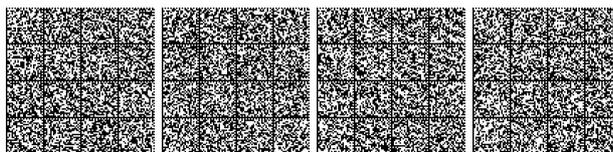
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 25 settembre 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Lansoprazolo Eurogenerici», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1624/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;
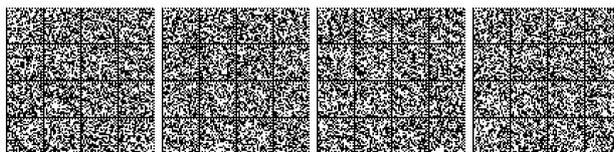
Vista la determinazione con la quale la società EG S.P.A. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lansoprazolo Eurogenerici»;

Vista la domanda con la quale la società EG S.P.A. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C. n. 044145086, 044145136, 044145187, 044145237;

Visto il parere della commissione tecnico scientifica nella seduta del 12 luglio 2017;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 24 luglio 2017;

Vista la deliberazione n. 21 del 14 settembre 2017 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale LANSOPRAZOLO EUROGENERICI nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione: «30 mg compresse orodispersibili» 28 compresse in blister al/al - A.I.C. n. 044145086 (in base 10) 1B36FY (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A» (nota 1-48).

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 6,36.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 11,92.

Confezione: «30 mg compresse orodispersibili» 28 compresse in blister al/al-al/carta - A.I.C. n. 044145136 (in base 10) 1B36HJ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A» (nota 1-48).

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 6,36.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 11,92.

Confezione: «30 mg compresse orodispersibili» 28 compresse in blister al/opa/hdpe/pe/hdpe-al/pe - A.I.C. n. 044145187 (in base 10) 1B36K3 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A» (nota 1-48).

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 6,36.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 11,92.

Confezione: «30 mg compresse orodispersibili» 28 compresse in blister al/opa/hdpe/pe/hdpe-al/pe/carta - A.I.C. n. 044145237 (in base 10) 1B36LP (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A» (nota 1-48).

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 6,36.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 11,92.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Lansoprazolo Eurogenerici» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 25 settembre 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A06683

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 10 luglio 2017.

Sisma Abruzzo 2009 - Assegnazione di risorse per il settore ricostruzione pubblica - Social Housing interventi «Edilizia Economica e Popolare» - piano annuale 2017 - Regione Abruzzo. (Delibera n. 60/2017).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2009, n. 77, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visti in particolare gli articoli 67-*bis* e 67-*ter* del predetto decreto-legge n. 83/2012, che, nel sancire la chiusura dello stato di emergenza nelle zone dell'Abruzzo colpite dal sisma, dispongono il passaggio della ricostruzione alla gestione ordinaria, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione (USR), competenti rispettivamente per la Città di L'Aquila (USRA) e per i restanti comuni del cratere sismico e fuori cratere (USRC), l'affidamento del coordinamento delle amministrazioni centrali interessate nei processi di ricostruzione e di sviluppo al Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali e delle aree urbane della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché l'esecuzione del monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione del cratere abruzzese da parte degli USR citati;

Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2013, n. 71, recante, tra l'altro, disposizioni urgenti per accelerare la ricostruzione in Abruzzo;
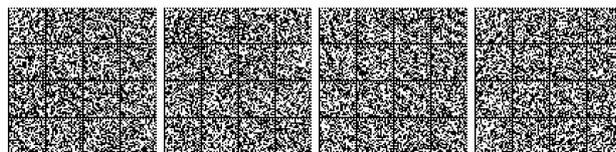
Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125, concernente, tra l'altro, «Misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009»;

Visto in particolare l'art. 11, comma 9, del citato decreto-legge n. 78/2015, che prevede, tra l'altro, che le amministrazioni competenti per settore di intervento, predispongano un programma pluriennale degli interventi nell'intera area colpita dal sisma, con il relativo piano finanziario delle risorse necessarie, assegnate o da assegnare, in coerenza con i piani di ricostruzione approvati dai comuni, e che tale programma sia reso operativo attraverso piani annuali predisposti nei limiti dei fondi disponibili e nell'osservanza dei criteri di priorità e delle altre indicazioni stabilite con apposita delibera del CIPE e approvati con delibera del predetto Comitato;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) e in particolare la tabella E recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 43/2013;

Vista la propria delibera n. 48/2016 e le relative premesse;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 giugno 2016 di modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014, concernente l'istituzione della «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell'area di Taranto e Autorità di gestione del POIn Attrattori culturali, naturali e turismo» (di seguito Struttura di missione), come confermata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2017;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 26 gennaio 2017 che delega il Sottosegretario di Stato On. Paola De Micheli a trattare, tra l'altro, le questioni inerenti i profili finanziari delle politiche finalizzate alla ricostruzione e allo sviluppo della città dell'Aquila e dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, ivi compreso il relativo monitoraggio;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la coesione territoriale — emanato ai sensi del richiamato art. 67-*bis* del decreto-legge n. 83/2012 — che disciplina le modalità del monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione dei territori comunali della Regione Abruzzo interessati dagli eventi sismici del 2009, disponendo l'invio dei dati di monitoraggio alla Banca dati amministrazioni pubbliche (BDAP) del Ministero dell'economia e delle finanze, da parte degli USR, sullo stato di attuazione degli interventi di ricostruzione alle date del 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre di ciascun anno, entro i trenta giorni successivi;

Visti l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e gli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di codice unico di progetto (CUP) e le relative delibere attuative di questo Comitato (n. 143/2002 e n. 24/2004);

Vista la nota del competente Sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze n. 1103 del 18 maggio 2017 con la quale, alla luce dell'istruttoria effettuata dalla Struttura di missione, viene trasmesso il Piano annuale 2017 settore di ricostruzione pubblica Social housing tipologia di intervento «Edilizia economica e popolare» predisposto dalla Regione Abruzzo per l'approvazione e l'assegnazione della somma di euro 35.203.289,05. Le risorse sono così ripartite:

euro 19.208.396,30 per n. 11 interventi di competenza del Provveditorato interregionale alle OO.PP. Lazio-Abruzzo-Sardegna;

euro 15.994.892,75 n. 4 interventi di competenza dell'ATER L'Aquila.

Il predetto fabbisogno trova copertura finanziaria a valere sulla disponibilità delle risorse stanziate dalla legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) per l'anno 2017;

Considerato che la Regione Abruzzo, sulla base del Programma pluriennale 2017-2019, ha predisposto il Piano annuale di attuazione 2017, che ha inviato alla Struttura di missione per le necessarie verifiche dei contenuti e della completezza documentale, in coerenza con gli indirizzi e criteri previsti dalla citata delibera CIPE n. 48/2016;

Considerato che la Struttura di missione, nell'ambito delle funzioni istruttorie di competenza, ha verificato il suddetto Piano annuale riscontrandone positivamente i contenuti e la completezza documentale in linea con quanto richiesto dalla citata delibera CIPE n. 48/2016;

Considerato che il suddetto Piano annuale 2017 riguarda gli interventi sugli immobili di proprietà dell'Azienda Territoriale di Edilizia Residenziale (ATER) che ricadono nel Comune di L'Aquila e che non hanno ancora beneficiato di un finanziamento. In particolare, la richiesta di assegnazione della somma di euro 35.203.289,05 è finalizzata alla realizzazione di n. 15 interventi, per i quali si prevede la consegna entro 24 mesi dalla apertura dei cantieri. Saranno resi disponibili un totale di n. 158 alloggi, di cui n. 128 alloggi di proprietà dell'ATER e n. 30 alloggi di proprietà privata corrispondenti ad altrettanti nuclei familiari;

Tenuto conto dell'esame della citata proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la odierna nota n. 3407-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, con le osservazioni e le prescrizioni da recepire nella presente delibera;

Su proposta del Sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze;
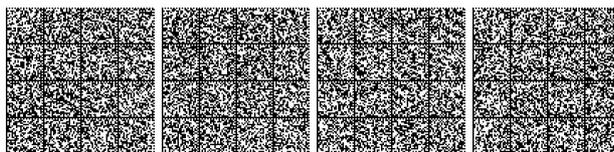
Delibera:

1. Approvazione e assegnazione di risorse per la realizzazione del Piano annuale 2017 Settore di ricostruzione pubblica Social housing tipologia di intervento «Edilizia economica e popolare» della Regione Abruzzo.

Alla luce degli esiti dell'istruttoria richiamata in premessa effettuata dalla Struttura di Missione:

è approvato il Piano annuale 2017 Settore Social housing tipologia di intervento «Edilizia economica e popolare» della Regione Abruzzo, allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante (allegato 1);

è disposta l'assegnazione dell'importo complessivo di 35.203.289,05 euro, a valere sulle disponibilità delle risorse stanziate dalla legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) per l'anno 2017, di cui 19.208.396,30 euro per n. 11 interventi di competenza del Provveditorato interregionale alle OO.PP. Lazio-Abruzzo-Sardegna e 15.994.892,75 euro per n. 4 interventi di competenza dell'ATER L'Aquila.

2. Monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi.

Il monitoraggio degli interventi finanziati con le risorse assegnate con la presente delibera e con le precedenti delibere di questo Comitato viene svolto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2012 richiamato in premessa.

La Struttura di missione presenterà a questo Comitato, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo al 31 dicembre dell'anno precedente delle risorse assegnate dalla presente delibera e dalle precedenti per la ricostruzione dell'edilizia pubblica, sulla base delle informazioni fornite dagli Uffici speciali per la ricostruzione.

3. Trasferimento delle risorse.

Il trasferimento delle risorse per l'annualità 2017, alla luce di quanto espressamente richiesto dalla Regione Abruzzo — in qualità di Amministrazione competente e responsabile per settore — è disposto in favore dell'Ufficio Speciale per la città di L'Aquila.

L'Ufficio Speciale per la città di L'Aquila assicurerà la gestione del circuito finanziario con le Stazioni Appaltanti per la sola annualità 2017, sorvegliandone e assicurandone l'attuazione e dando specifica informativa alla Regione Abruzzo.

Il trasferimento delle risorse assegnate verrà disposto a seguito di istruttoria della Struttura di missione sulla base delle effettive necessità e degli utilizzi pregressi documentati dall'Ufficio Speciale per la città di L'Aquila, responsabile della gestione delle risorse finanziarie.

Le risorse, trasferite all'Ufficio Speciale per la città di L'Aquila, saranno successivamente erogate sulla base delle effettive necessità e degli utilizzi pregressi documentati dalle medesime Stazioni Appaltanti.

Le risorse assegnate con la presente delibera potranno essere erogate compatibilmente con gli importi annualmente iscritti in bilancio.

Roma, 10 luglio 2017

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1190

ALLEGATO *1*

PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO DELLA CITTÀ DI L'AQUILA E DEI COMUNI DEL CRATERE
APRILE 2017

PARTE I - INQUADRAMENTO

1.1 Amministrazione competente e responsabile per settore d'intervento

Ai sensi del decreto-legge n. 78/2015 convertito, con modificazioni, nella legge n. 125/2015, attuato dalla delibera CIPE n. 48/2016 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2017), la Regione Abruzzo in funzione di amministrazione competente e responsabile, presenta il Piano di attuazione relativo all'annualità 2017 (di seguito Piano annuale), in coerenza con la Programmazione pluriennale per il Settore Social housing riguardante la tipologia di intervento «Edilizia economica e popolare».

1.2 Strategia di settore

La Regione Abruzzo, in qualità di amministrazione competente e responsabile, assume come priorità il rientro dei cittadini nelle proprie abitazioni ed in coerenza con il Piano di Ricostruzione dei centri storici di L'Aquila e frazioni, presenta il Piano annuale 2017 dell'ATER competente per gli interventi che ricadono nel Comune di L'Aquila (di seguito ATER L'Aquila o ATER).

Il presente Piano è stato redatto al fine di accelerare e razionalizzare i processi di ricostruzione pubblica degli interventi di «Edilizia economica e popolare» dell'intera area del Comune di L'Aquila e si ricollega all'obiettivo generale del Programma pluriennale (2017-2019) di completare la ricostruzione/riparazione del patrimonio immobiliare dell'ATER danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009, che non ha ancora avuto un finanziamento e che comprende tutti edifici classificati, nelle schede AeDES, con esito di agibilità «E»(1), ai sensi delle ordinanze della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 3803/2009 e n. 3790/2009, e in coerenza con quanto previsto dal Piano di ricostruzione del Comune di L'Aquila.

Nello specifico, l'obiettivo previsto per l'annualità 2017 è l'avvio di n. 15 procedure di gara, per l'attuazione di:

n. 11 interventi di competenza del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna;

n. 3 interventi di competenza dell'ATER L'Aquila;

n. 1 progettazione (fabbricato 406 sito in via Sallustio 52-54) di competenza dell'ATER L'Aquila.

Il risultato atteso per gli interventi dell'annualità 2017 è la consegna, entro 24 mesi dalla apertura dei cantieri, degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed a canone concordato agli inquilini e proprietari, alcuni dei quali ancora ricoverati presso gli edifici del Progetto C.A.S.E(2). Saranno resi disponibili n. 128 alloggi di proprietà dell'ATER e n. 30 alloggi di proprietà privata corrispondenti ad altrettanti nuclei familiari.

---

(1) Per edificio classificato, con esito di agibilità «E» si intende un «edificio considerato inagibile, nello stato in cui si trova, per problemi connessi al rischio strutturale e/o non strutturale e/o geotecnico che non può essere utilizzato in alcuna delle sue parti, neanche a seguito di provvedimenti di pronto intervento. Questo non vuol dire che i danni non siano riparabili, ma che la riparazione richiede un intervento tale che, per i tempi dell'attività progettuale e realizzativa e per i relativi costi, è opportuno sia ricondotto alla successiva fase della ricostruzione (Manuale per la compilazione della scheda di 1° livello di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica (AeDES) del Dipartimento della protezione civile).

(2) «Complessi Antisismici Sostenibili Eco-compatibili»
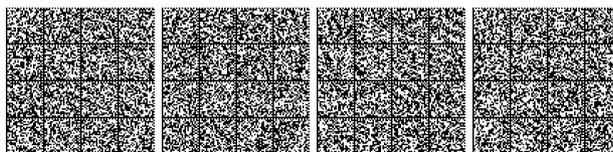
I criteri generali applicati per la scelta degli interventi inseriti nel Piano annuale 2017, individuati dalla delibera CIPE n. 48/2016 (All. 1 Punto 4) e così come dichiarati nel Programma Pluriennale, sono i seguenti:

1. Rilevanza/priorità rispetto ai livelli adeguati di offerta di servizi alla collettività dichiarati nel Programma pluriennale di riferimento;

2. Cantierabilità definita in particolare con riferimento al livello di progettazione, all'individuazione della Stazione Appaltante alla luce della capacità tecnico-organizzativa prevista dalla nuova normativa sugli appalti pubblici, all'individuazione della Centrale di committenza.

3. Coerenza con i Piani di Ricostruzìone e altri strumenti di programmazione vigenti;

4. Disponibilità di cronoprogrammi di attuazione con tempi certi e dichiarati di realizzazione;

5. Sostenibilità gestionale e durabilità dei servizi alla collettività.

Inoltre la Regione Abruzzo ha individuato ulteriori due criteri specifici per il settore di riferimento:

6. Completamento di aree con interventi già avviati/completati in coerenza con il Piano di Ricostruzione dei centri storici di L'Aquila e frazioni.

7. Completamento del tessuto edilizio in coerenza con il Piano di Ricostruzione dei centri storici di L'Aquila e frazioni.

1.3 Modalità di attuazione del Piano Annuale

La Regione individua le Stazioni Appaltanti in ATER L'Aquila e Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, mutuando quanto stabilito dall'atto d'intesa del 30 novembre 2009, e sue successive modifiche, a firma del Provveditore alle OO.PP. Lazio/Abruzzo/Sardegna, del Commissario straordinario dell'ATER L'Aquila e del presidente della Regione Abruzzo Commissario delegato della ricostruzione. In particolare, nell'ultima e attuale stesura del citato atto di intesa (risalente al 6 marzo 2014), si prevede la competenza del Provveditorato alle OO.PP per i fabbricati classificati con esito di agibilità «E» a proprietà mista(3) da demolire e ricostruire, e all'ATER L'Aquila la competenza per gli altri fabbricati classificati «E» oggetto di intervento, oltre alla totalità dei fabbricati classificati con esito di agibilità «A», «B» e «C»(4) (i cui lavori sono già terminati e non rientrano nella presente proposta di Piano).

I criteri di aggiudicazione di appalto previsti sono i seguenti:

a) Criterio OEPV (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa) ai sensi del comma 3 dell'art. 95 del decreto legislativo n. 50/2016;

b) Criterio della procedura negoziata ai sensi del comma 2, lettera *c)* dell'art. 36 del decreto legislativo n. 50/2016;

c) Concorso di progettazione (commissione giudicatrice) ai sensi dell'art. 152 del decreto legislativo n. 50/2016.

Con il criterio di aggiudicazione di appalto «dell'offerta economicamente più vantaggiosa» (a) si affideranno n. 11 interventi.

Con il criterio di aggiudicazione di appalto «del minor prezzo» (b) si affideranno n. 3 interventi.

Con Concorso di progettazione (commissione giudicatrice) ai sensi dell'art. 152 del decreto legislativo n. 50/2016 (c) si affiderà n. 1 intervento.

Per gli interventi di cui l'ATER è individuata come stazione appaltante non si prevede il ricorso alla Centrale di committenza, fino alla pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale verranno definiti i requisiti tecnico organizzativi per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 e 2 dell'art. 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Successivamente, la funzione di Centrale di committenza sarà svolta dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna. La Regione si riserva di comunicare la modifica delle Stazioni Appalti in ossequio a quanto sarà disposto dalle prossime Linee Guida ANAC previste dall'art. 213 del nuovo Codice degli appalti (decreto legislativo n. 50/2016).

1.4 Attestazioni di conformità tecnico-amministrativa delle stazioni appaltanti

La Regione Abruzzo, in qualità di amministrazione competente e responsabile, attesta, con nota prot. RA/825/Segr/P dell'8 marzo 2017, l'effettiva capacità dell'amministrazione Provveditorato alle OO.PP e ATER L'Aquila, in qualità di soggetti attuatori degli interventi previsti nel presente Piano annuale e sintetizzati nella Tabella 1, a sostenere gli oneri tecnico-amministrativi connessi alla realizzazione delle opere di ricostruzione nel rispetto del cronoprogramma di attuazione.

PARTE II - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI

2.1 Interventi selezionati

Per l'annualità 2017 in esito all'applicazione dei criteri di selezione sono stati individuati n. 15 fabbricati di proprietà mista per un totale di n. 158 alloggi, dei quali n. 128 di proprietà ATER e n. 30 di proprietà privata. Si rappresenta come, a seguito del censimento sugli inquilini ATER del 2012, si è costatato come alcuni alloggi fossero sovradimensionati rispetto alla nuova verifica della consistenza del nucleo familiare; pertanto, ove tecnicamente possibile, si è rimodulata la metratura degli appartamenti realizzando ulteriori unità immobiliari a disposizione per nuove assegnazioni, stante la carenza cronica di alloggi ERP disponibili.

Gli interventi da realizzare, rientranti nella tipologia «demolizione e ricostruzione» e «riparazione del danno», esito di agibilità E, riguardano fabbricati di «Edilizia economica e popolare» localizzati nel Comune di L'Aquila. Lo stato della progettazione, per tutti gli edifici, è quello del livello esecutivo dotato di validazione con provvedimento del RUP, ad eccezione del fabbricato identificato col numero 406 (Via Sallustio 52-54) per cui è disponibile il solo progetto preliminare e per il quale si richiede l'avvio della gara per l'affidamento dei servizi per i successivi livelli di progettazione.

Per una visione sinottica degli interventi selezionati per l'annualità 2017 si rimanda alla Tabella riassuntiva degli interventi anno 2017 (Allegato *A)*; per il dettaglio relativo ai singoli interventi, ivi compresi cronoprogrammi di attuazione, si rimanda alle singole schede intervento (Allegato *B)*.

(3) Per fabbricato a proprietà mista si intende un edificio composto da alloggi di proprietà ATER e alloggi di proprietà privata.

(4) Si intende per fabbricato classificato: A - «edificio agibile»; B - «edificio temporaneamente inagibile (in tutto o in parte) ma agibile con provvedimenti di pronto intervento»; C - «edificio parzialmente inagibile».

Tabella 1

ELENCO INTERVENTI ANNO 2017
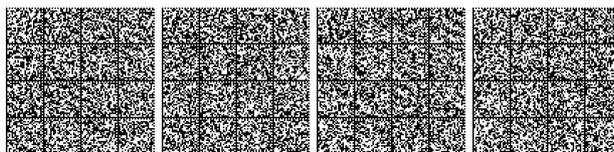
n. Fabbricato	Indirizzo - Località	Stazione Appaltante	Numero Alloggi al 2012			Persone che compongono il Nucleo familiare alloggi ATER (dato aggiornato all'ultimo censimento del 2012)	Q.E. LORDO	Quota Provveditorato*	Quota ATER*
			Ater	Privati	Totali				
406	Via Sallustio, 52-54 L'Aquila (PROGETTAZIONE)	Ater	0	0	0	0	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00
1386	via Amiternum, 21 - L'Aquila	Provveditorato	4	2	6	14	€ 1.976.478,09	€ 1.559.005,76	€ 417.472,33
1390	via Amiternum, 31-33 - L'Aquila	Provveditorato	7	5	12	21	€ 3.355.245,63	€ 2.611.778,51	€ 743.467,12
1387	via Amiternum, 17-19 - L'Aquila	Provveditorato	10	2	12	26	€ 3.183.087,54	€ 2.549.172,98	€ 633.914,56
1388	via Amiternum, 23-25 - L'Aquila	Provveditorato	16	2	18	41	€ 3.549.946,89	€ 2.953.773,50	€ 596.173,39
1109	p.zza Dorotea, 5 - L'Aquila	Provveditorato	5	3	8	9	€ 1.545.914,57	€ 1.222.437,28	€ 323.477,29
421	via S. Gabriele dell'Addolorata, 4 - L'Aquila	Provveditorato	6	4	10	12	€ 2.716.348,96	€ 2.085.170,58	€ 631.178,38
428	via Beato Vincenzo, 2-4 - L'Aquila	Provveditorato	8	4	12	12	€ 2.599.179,54	€ 1.915.865,45	€ 683.314,09
65	via Asmara, 28 - L'Aquila	Provveditorato	4	2	6	10	€ 1.427.550,12	€ 1.024.306,10	€ 403.244,02
69	via Asmara, 36 - L'Aquila	Provveditorato	4	2	6	11	€ 1.070.648,99	€ 939.046,81	€ 131.602,18
70	via Monte Morrone, 5 - L'Aquila	Provveditorato	4	2	6	9	€ 978.001,90	€ 740.312,98	€ 237.688,92
56-57-58	via Monte Calvo,1-via Pizzo Cefalone,1-piazza Campo Imperatore,9 - L'Aquila	Provveditorato	10	2	12	18	€ 1.989.597,34	€ 1.607.526,35	€ 382.070,99
H8	Via Antica Arischia 46/E L'Aquila	Ater	20	0	20	30	€ 3.144.621,82	€ 0,00	€ 3.144.621,82
1674	Via Corrado Pasqua, 8-10-12 Paganica	Ater	14	0	14	34	€ 3.822.369,16	€ 0,00	€ 3.822.369,16
1672	Via S. Emidio, 25 - 27 Paganica	Ater	16	0	16	47	€ 3.644.298,51	€ 0,00	€ 3.644.298,51
		Totale	**128**	**30**	**158**	**294**	**€ 35.203.289,05**	**€ 19.208.396,30**	**€ 15.994.892,75**

* *Come da Tabella 1 allegata alla "Modifica atto d'intesa Ater-Provveditorato del 30/11/2009 e successive modifiche e integrazioni" del 6/03/2014*

2.2 Esito applicazione dei criteri di selezione

Il completamento della ricostruzione pubblica del settore Social housing, tipologia di intervento «Edilizia economica e popolare» di L'Aquila, necessita di circa 80 milioni di euro per un totale di 36 interventi.

Il presente piano annuale individua un primo elenco di interventi per la cui selezione è stata utilizzata una griglia di valutazione formulata nel seguente modo:

per tutti i criteri è stato stabilito un peso minimo e un peso massimo;

per ogni intervento è stato valutato singolarmente ogni criterio di selezione;

conseguentemente ogni intervento ha avuto un punteggio totale quale sommatoria di tutti i punteggi assegnati per ogni criterio di selezione;

è stata compilata una «graduatoria» tenendo in considerazione le capacità operative dei soggetti attuatori individuati (ATER L'Aquila e Provveditorato interregionale OO.PP.).

La selezione ha portato ad individuare edifici ricompresi in macro aree territoriali aventi caratteristiche ed esigenze simili in funzione del settore e della tipologia di intervento di riferimento «Edilizia Economica e Popolare».

In base a tale selezione gli interventi sono stati raggruppati secondo il seguente ordine di priorità(5):

Priorità 1: Edificio denominato n. 406 ubicato in Via Sallustio nn. 52-54. Per tale fabbricato risulta urgente indire una gara per la progettazione definitiva ed esecutiva, in quanto trattasi dell'unico fabbricato situato in centro storico avente quindi una posizione strategica e di pubblico interesse. I criteri prevalenti nella selezione dello stesso sono il n. 3 e il n. 7.

Priorità 2: Fabbricati siti in Via Amiternum denominati nn. 1386, 1390, 1387, 1388. Per tali fabbricati la priorità nasce dall'esigenza di completamento della zona, nella quale sono ubicati.

Gli edifici infatti risultano gli ultimi a essere riparati o ricostruiti, peraltro ospitano un considerevole numero di alloggi. I criteri generali prevalenti nella selezione degli stessi sono il n. 1, il n. 3 ed il n. 6.

Priorità 3: Fabbricato sito in p.zza Dorotea n. 5 denominato n. 1109. Per tale fabbricato la priorità nasce dall'esigenza di completamento della zona, nella quale è ubicato. I criteri generali prevalenti nella selezione dello stesso sono il n. 1, il n. 3 ed il n. 6.

Priorità 4: Fabbricati in zona Santanza denominati n. 421 e n. 428. Per tali fabbricati la priorità nasce dall'esigenza di completamento della zona nella quale sono ubicati. I criteri generali prevalenti nella selezione degli stessi sono il n. 1, il n. 3 ed il n. 6.

Priorità 5: Fabbricati in zona Valle Pretara denominati nn. 65, 69, 70, e 56-57-58. I criteri generali prevalenti nella selezione degli stessi sono il n. 1 e il n. 3.

Priorità 6: Fabbricato in zona Cansatessa denominato n. H8 presso il complesso Moro. Per tale fabbricato si rappresenta che concorre al completamento della «tipologia a torre» dei fabbricati presenti, per i quali attualmente è acceso un mutuo che programmaticamente viene rimborsato grazie al «canone concordato» con cui sono locati gli alloggi. I criteri generali prevalenti nella selezione dello stesso sono il n. 3 e il n. 6.

Priorità 7: Fabbricati in zona Paganica denominati nn. 1674 e 1672. Si rappresenta che i fabbricati sono situati in una frazione notevolmente popolata, dove l'ATER non ha ancora realizzato interventi. I criteri generali prevalenti nella selezione degli stessi sono il n. 1 e il n. 3.

2.3 Fabbisogno finanziario

Il fabbisogno del Piano annuale 2017 necessario al completamento della ricostruzione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica dell'ATER L'Aquila è pari ad euro 35.203.289,05 di cui euro 19.208.396,30 per interventi di competenza Provveditorato interregionale alle OO.PP. Lazio-Abruzzo-Sardegna ed euro 15.994.892,75 per interventi di competenza ATER L'Aquila.

Tale fabbisogno rappresenta una quota parte delle esigenze finanziarie stimate dalla Regione Abruzzo in circa 80 milioni di euro per concludere la ricostruzione del patrimonio abitativo relativo al settore housing sociale di interesse del Comune di L'Aquila.

2.4 Attestazioni di conformità con gli strumenti urbanistici vigenti

La Regione Abruzzo, in qualità di amministrazione competente e responsabile, attesta la conformità del presente Piano annuale al Piano di Ricostruzione approvato dal Comune di L'Aquila, alla normativa emanata a seguito del sisma 6 aprile 2009 e alle norme edilizie e urbanistiche vigenti, così come si evince da formale condivisione ricevuta dal Comune di L'Aquila con nota prot. n. 20540 del 24 febbraio 2017 (Allegato).

PARTE III - RIPROGRAMMAZIONE

3.1 Azioni di riprogrammazione delle risorse assegnate precedentemente all'entrata in vigore dell'art. 11 del decreto-legge n. 78/2015.

In riferimento alla riprogrammazione dei finanziamenti precedentemente assegnati al settore housing sociale di interesse del Comune di L'Aquila, la Regione Abruzzo si riserva il puntuale accertamento di eventuali economie relative a gare e/o lavori conclusi, ai fini della loro riallocazione nei successivi Piani annuali di attuazione, in quanto ad oggi non ancora quantificabili.

17A06679

(5) Si fa presente che sono stati indicati solo i criteri che hanno determinato pesi diversi ai fini della classificazione per ordine di priorità. Tutti gli altri criteri risultano soddisfatti.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

PROVVEDIMENTO 4 ottobre 2017.

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica per le elezioni del Presidente e dell'Assemblea della Regione siciliana fissate per il giorno 5 novembre 2017. (Documento n. 12).

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Visti

a) quanto alla potestà della Commissione parlamentare di rivolgere indirizzi generali alla Rai, di esercitare la funzione di vigilanza e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) quanto alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, nei confronti dei candidati, e di disciplinare direttamente le rubriche di informazione elettorale, l'art. 1, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e gli articoli 1, 2, 4, 5, 8 e 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, che individuano le potestà della Commissione in materia di *par condicio* nella programmazione radiotelevisiva, con specifico riferimento ai periodi elettorali;
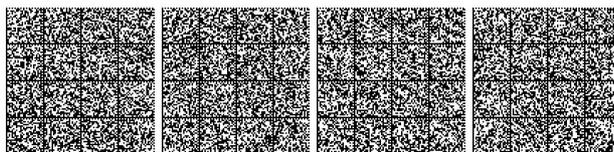
c) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'art. 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici); l'art. 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche; gli Atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante lo Statuto della Regione Siciliana, modificata dalle leggi costituzionali n. 3 del 12 aprile 1989 e n. 2 del 31 gennaio 2001;

Vista la legge regionale della Sicilia 20 marzo 1951, n. 29, recante «Elezione diretta del Presidente della Regione e dell'Assemblea regionale siciliana», come modificata dalle leggi regionali 3 giugno 2005, n. 7 e 5 dicembre 2007, n. 22;

Vista la legge costituzionale 7 febbraio 2013, n. 2, recante «Modifiche all'art. 3 dello Statuto della regione Siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie»;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica»;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi»;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»;

Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. l, recante «Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni»;

Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 445 del 1° settembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana n. 39 del 20 settembre 2017, con il quale sono stati convocati per il giorno 5 novembre 2017 i comizi per l'elezione diretta del Presidente della Regione e dell'Assemblea regionale siciliana;

Considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

Consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Dispone

nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1.

Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni

1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alla consultazione per le elezioni del Presidente e dell'Assemblea della Regione Siciliana, fissate per il giorno 5 novembre 2017, e si applicano nell'ambito territoriale interessato dalla consultazione.

2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni relative alla consultazione di cui al comma 1.

3. Le trasmissioni Rai relative alla presente consultazione elettorale, che hanno luogo esclusivamente in sede regionale, sono organizzate e programmate a cura della Testata giornalistica regionale.

Art. 2.

Tipologia della programmazione Rai in periodo elettorale nella Regione Siciliana

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva regionale della Rai per la presente consultazione elettorale ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'art. 3. Essa si realizza mediante le tribune di cui all'art. 6 disposte dalla Commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla Rai, di cui all'art. 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità previste all'art. 7;

c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'art. 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalità previste dal successivo art. 4 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione
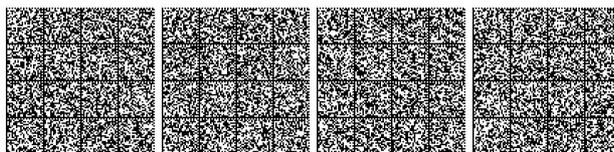
giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione regionale Rai nella Regione Siciliana non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'art. 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'art. 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e televisive di cui all'art. 5 della presente delibera.

Art. 3.

Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale autonomamente disposte dalla Rai

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la Rai programma nella Regione Siciliana trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al presente articolo è garantito l'accesso alle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo o una componente del gruppo misto nell'Assemblea regionale.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nell'Assemblea regionale o delle singole componenti del gruppo misto.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:

a) alle liste regionali, ovvero ai gruppi di liste e alle coalizioni di liste collegate alla carica di Presidente della Giunta regionale;

b) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione dell'Assemblea regionale.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario tra tutti i soggetti concorrenti.

6. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'art. 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.

7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni.

8. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 4.

Informazione

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'art. 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e
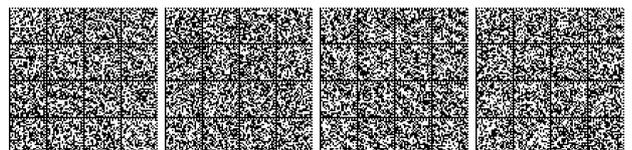
lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

5. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata e/o della Commissione secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 5.

Illustrazione sulle modalità di voto e presentazione liste

1. Nella regione interessata dalla consultazione elettorale, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la Rai predispone e trasmette una scheda televisiva e radiofonica, da pubblicare anche sul proprio sito *web*, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti per la presentazione delle candidature e le modalità e gli spazi adibiti per la sottoscrizione delle liste.

2. Nella regione interessata dalla consultazioni elettorale, nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la Rai predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche della consultazione in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione *on line* per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate *on line* sui principali siti di video *sharing* gratuiti.

Art. 6.

Tribune elettorali

1. La Rai organizza e trasmette nella Regione Siciliana, in fasce orarie di ottimo ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non superiore ai quarantacinque minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di lista e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle tribune trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'art. 3, comma 2, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 3.
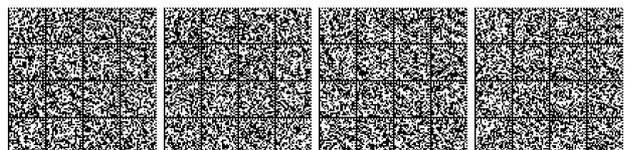
3. Alle tribune trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'art. 3, comma 4, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 5.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'art. 3, comma 6.

5. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la Rai può proporre criteri di ponderazione. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La Rai prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

6. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

7. Tutte le tribune sono trasmesse dalla sede regionale della Rai di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti. Se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

8. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.

9. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nella presente delibera è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della Rai.

10. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alla direzione della testata competente, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritenga necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'art. 13.

Art. 7.

Messaggi autogestiti

1. Dalla data di presentazione delle candidature la Rai trasmette messaggi politici autogestiti di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del presente provvedimento.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'art. 3, comma 4.

3. La Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui al comma 1, nonché la loro collocazione nel palinsesto, in orari di ottimo ascolto. La comunicazione della Rai viene effettuata ed è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'art. 13 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alla sede regionale della Rai interessata alla consultazione elettorale entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal candidato all'elezione a Presidente della Regione;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della Rai. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della Rai potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla Rai nella sede regionale.

5. Entro i due giorni successivi al termine di cui al comma 4, lettera *a)*, la Rai provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La Rai prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

6. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

7. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 8.

Conferenze stampa dei candidati a Presidente della Regione

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la Rai trasmette nelle regioni interessate dalla presente delibera, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai candidati a Presidente della Regione.

2. Ciascuna conferenza-stampa ha durata non inferiore a quaranta minuti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti di testate regionali, entro il massimo di tre, individuati dalla Rai, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della Rai, sulla base del principio dell'equilibrata rappresentanza di genere.

3. La conferenza-stampa, moderata da un giornalista della Rai, è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande della durata non superiore a 30 secondi.

4. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 6, commi 6, 8 e 10.

Art. 9.

Confronti tra candidati a Presidente della Regione

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la Rai trasmette nella Regione interessata dalla presente delibera confronti tra i candidati in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della Rai a contenuto specificamente informativo. Il confronto è moderato da un giornalista della Rai e possono fare domande anche giornalisti non appartenenti alla Rai, scelti tra differenti testate e in rappresentanza di diverse sensibilità politiche e sociali, a titolo non oneroso.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 6, commi 6, 8 e 10.

Art. 10.

Programmi dell'Accesso

1. La programmazione dell'Accesso regionale nella Regione Siciliana è sospesa dalla data di entrata in vigore della presente delibera fino al termine della sua efficacia.

Art. 11.

Trasmissione televideo per i non udenti

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili previste dal contratto di servizio e dalla presente delibera, cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

Art. 12.

Trasmissione per i non vedenti

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità previste dal contratto di servizio, cura la realizzazione dei programmi previsti dalla presente delibera per la fruizione dei non vedenti.

Art. 13.

Comunicazioni e consultazione della Commissione

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

3. La Rai pubblica quotidianamente sul proprio sito *web* - con modalità tali da renderli scaricabili - i dati e le informazioni del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata, i tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, i temi trattati, i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, la programmazione della settimana successiva e gli indici di ascolto di ciascuna trasmissione.

4. Il Presidente della Commissione, sentito l'ufficio di presidenza, tiene con la Rai i contatti necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Art. 14.

Responsabilità del consiglio di amministrazione e del direttore generale

1. Il consiglio d'amministrazione e il direttore generale della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della Rai è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati.

3. La inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *c)*, n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2017

Il Presidente: FICO

17A06820
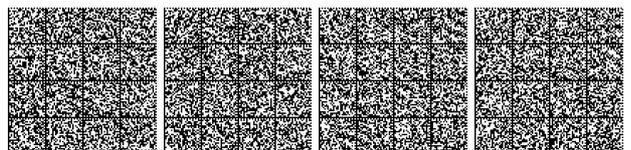
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aripiprazolo Macleods»

Estratto determina n. 1623/2017 del 25 settembre 2017

Medicinale: ARIPIPRAZOLO MACLEODS.

TITOLARE AIC:

Macleods Pharma UK Limited

Wynyard Park House,

Wynyard Avenue,

Wynyard,

Billingham,

TS22 5TB

United Kingdom

Confezioni

«5 mg compresse» 14 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - AIC n. 043572015 (in base 10) 19KQTH (in base 32);

«5 mg compresse» 28 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - AIC n. 043572027 (in base 10) 19KQTV (in base 32);

«5 mg compresse» 49 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - AIC n. 043572039 (in base 10) 19KQU7 (in base 32);

«5 mg compresse» 56 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - AIC n. 043572041 (in base 10) 19KQU9 (in base 32);

«5 mg compresse» 98 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - AIC n. 043572054 (in base 10) 19KQUQ (in base 32);

«10 mg compresse» 14 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - AIC n. 043572066 (in base 10) 19KQV2 (in base 32);

«10 mg compresse» 28 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - AIC n. 043572078 (in base 10) 19KQVG (in base 32);

«10 mg compresse» 49 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - AIC n. 043572080 (in base 10) 19KQVJ (in base 32);

«10 mg compresse» 56 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - AIC n. 043572092 (in base 10) 19KQVW (in base 32);

«10 mg compresse» 98 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - AIC n. 043572104 (in base 10) 19KQW8 (in base 32);

«15 mg compresse» 14 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - AIC n. 043572116 (in base 10) 19KQWN (in base 32);

«15 mg compresse» 28 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - AIC n. 043572128 (in base 10) 19KQX0 (in base 32);

«15 mg compresse» 49 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - AIC n. 043572130 (in base 10) 19KQX2 (in base 32);

«15 mg compresse» 56 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - AIC n. 043572142 (in base 10) 19KQXG (in base 32);

«15 mg compresse» 98 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - AIC n. 043572155 (in base 10) 19KQXV (in base 32);

«30 mg compresse» 14 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - AIC n. 043572167 (in base 10) 19KQY7 (in base 32);

«30 mg compresse» 28 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - AIC n. 043572179 (in base 10) 19KQYM (in base 32);

«30 mg compresse» 49 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - AIC n. 043572181 (in base 10) 19KQYP (in base 32);

«30 mg compresse» 56 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - AIC n. 043572193 (in base 10) 19KQZ1 (in base 32);

«30 mg compresse» 98 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - AIC n. 043572205 (in base 10) 19KQZF (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 4 anni.

Composizione:

ciascuna compressa contiene 5 mg di aripiprazolo;

ciascuna compressa contiene 10 mg di aripiprazolo;

ciascuna compressa contiene 15 mg di aripiprazolo;

ciascuna compressa contiene 30 mg di aripiprazolo.

Principio attivo: aripiprazolo.

Eccipienti:

lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina (PH101), amido di mais, indigotina (E132), idrossipropil cellulosa basso-sostituita (LH-21), magnesio stearato;

10 mg e 30 mg: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina (E460), amido di mais, ossido di ferro rosso (E172), idrossipropil cellulosa basso-sostituita (E463), magnesio stearato;

15 mg: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina (PH101), amido di mais, ossido di ferro giallo (E172), idrossipropil cellulosa basso-sostituita (LH-21), magnesio stearato.

Produzione del principio attivo:

Macleods Pharmaceuticals Limited

Plot no. 2209, GIDC Industrial Estate, At & Post Sarigam, Taluka: Umbergaon, City: Valsad, Gujarat – 396 155

India

Produzione del prodotto finito:

Produzione, confezionamento primario e secondario

Macleods Pharmaceuticals Limited,

Village Theda, Post Office Lodhimajra, Tehsil Baddi, District Solan Himachal Pradesh-174101

India

Rilascio dei lotti e confezionamento secondario

Mawdsleys Brooks and Co Ltd

Unit 22, Quest Park, Wheatley Hall Road, Doncaster, DN2 4LT

Regno unito

Controllo dei lotti

Exova

Lochend Industrial Estate, Newbridge, Midlothian EH28 8PL,

Regno Unito

Zeta Analytical Limited

Unit 3, Colonial Way , Watford, WD24 4YR, Hertfordshire

Regno Unito

Broughton Laboratories Limited

Coleby house, Broughton hall business park, Skipton, BD233AG,

Regno Unito

MCS Laboratories Limited

Whitecross Road, Tideswell, Buxton, SK178NY

Regno Unito

Helvic Limited

Unit E4, Trentham Business Quarter, Bellringer Road, Trentham, Stoke-On-Trent, ST4 8GB

Regno Unito

Indicazioni terapeutiche:

Aripiprazolo Macleods è indicato per il trattamento della schizofrenia negli adulti e negli adolescenti a partire da 15 anni di età;

Aripiprazolo Macleods è indicato per il trattamento di episodi maniacali di grado da moderato a severo del disturbo bipolare di tipo I e per la prevenzione di un nuovo episodio maniacale negli adulti che hanno avuto prevalentemente episodi maniacali che hanno risposto al trattamento con aripiprazolo;

Aripiprazolo Macleods è indicato per il trattamento, fino a 12 settimane, di episodi maniacali di grado da moderato a severo del disturbo bipolare di tipo I negli adolescenti a partire da 13 anni di età.
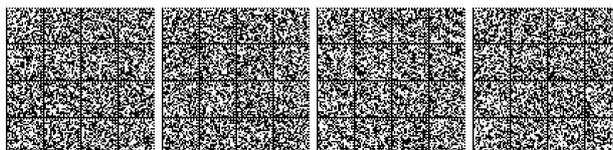
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «5 mg compresse» 28 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - AIC n. 043572027 (in base 10) 19KQTV (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex* factory (IVA esclusa): € 20.82.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 39.04.

Confezione: «10 mg compresse» 28 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - AIC n. 043572078 (in base 10) 19KQVG (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex* factory (IVA esclusa): € 22.30.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 41.82.

Confezione: «15 mg compresse» 28 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - AIC n. 043572128 (in base 10) 19KQX0 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex* factory (IVA esclusa): € 22.30.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 41.82.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale Aripiprazolo Macleods è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Aripiprazolo Macleods è la seguente medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A06682

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acetamol»

Estratto determina AAM/AIC n. 119/2017 del 29 agosto 2017

Descrizione del medicinale e attribuzione numero AIC: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ACETAMOL, nella forma e confezione: «1000 mg compresse» 16 compresse divisibili in blister PVC/PVDC-AL, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare AIC: Abiogen Pharma S.p.a., con sede in via Meucci n. 36 - Ospedaletto (Pisa), codice fiscale n. 05200381001.

Confezione: «1000 mg compresse» 16 compresse divisibili in blister PVC/PVDC-AL, AIC n. 023475142 (in base 10), 0QDDY6 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: due anni.

Condizioni particolari di conservazione: nessuna condizione particolare.

Composizione:

principio attivo: una compressa contiene 1000 mg di paracetamolo;

eccipienti: amido di patata, polivinilpirrolidone, magnesio stearato.

Produttori del principio attivo:

Atabay Kimya Sanayi Ve Ticaret A.S. - Dilovasi Organize Sanayi Bölgesi 4. Kisim Sakarya Caddesi, No.24 - 41400 Gebze, Kocaeli - Turchia;

Atabay Kimya Sanayi Ve Ticaret A.S. - Acibadem, Koftuncu Sok. No: 1 - 34718 Kadikoy, Istanbul - Turchia.

Produttori del prodotto finito:

produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti: Abiogen Pharma S.p.a., via Meucci n. 36 - località Ospedaletto (Pisa), Italia.

Confezionamento secondario: Silvano Chiapparoli Logistica S.p.a., via delle Industrie snc - 26814 Livraga (Lodi), Italia.

Indicazioni terapeutiche

«Acetamol» è indicato negli adulti e negli adolescenti di età compresa tra i 12 e 18 anni per il trattamento sintomatico del dolore lieve o moderato.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)».
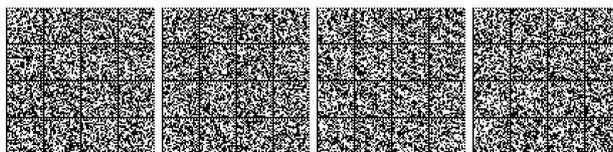
Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura RR: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A06684

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano, rilasciata alla Società SOL S.p.a., in Pavia.

Con provvedimento n. aG - 64/2017 del 15 settembre 2017 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di GAS MEDICINALI dell'officina farmaceutica sita in Pavia, viale Certosa n. 10, rilasciata alla società «Sol S.p.a.».

17A06685

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano, rilasciata alla Società Rivoira Gas S.r.l., in San Salvo.

Con provvedimento n. aG - 63/2017 del 15 settembre 2017 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di GAS MEDICINALI dell'officina farmaceutica sita in San Salvo (Chieti) Sant'Angelo n. 39 - Contrada Piane, rilasciata alla società «Rivoira gas S.r.l.».

17A06686

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 22846/16 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA) in data 18 novembre 2016.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0010482/ING-L-154 del 12 settembre 2017 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 22846/16 adottata dal Consiglio di amministrazione della INARCASSA in data 18 novembre 2016, concernente la determinazione del tasso di capitalizzazione dei montanti contributivi individuali per l'anno 2014 ai sensi dell'art. 26, comma 6, del Regolamento generale di previdenza 2012, primo capoverso.

17A06680

Approvazione della delibera n. 92/16 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi in data 16 dicembre 2016.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0010210/PSIC-L-79 del 5 settembre 2017 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 92/16 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'ENPAP in data 16 dicembre 2016, concernente la rivalutazione dei montanti contributivi 2015.

17A06681

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della «Assistenza Anziani Ideale società cooperativa sociale» in liquidazione, in Reana del Rojale e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1712 dd. 15 settembre 2017 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Assistenza Anziani Ideale Società Cooperativa Sociale» in liquidazione, corrente in Reana del Rojale, codice fiscale 04542060266, costituita il giorno 17 luglio 2012 per rogito notaio dott. Paolo Talice di Treviso, ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Stefania Ciutto, con studio in Codroipo, viale della Vittoria n. 1.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

17A06720
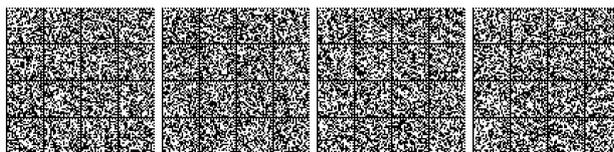
Liquidazione coatta amministrativa della «Nuova Tergeste - società cooperativa» in liquidazione, in Trieste e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1713 dd. 15 settembre 2017 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Nuova Tergeste - Società cooperativa» in liquidazione, con sede in Trieste, codice fiscale 00632490322, costituita il giorno 19 marzo 1984 per rogito notaio dott. Aramis Giorgio Bedeschi di Trieste, ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Tullio Maestro, con studio in Trieste, via Donota n. 1.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

17A06721

Liquidazione coatta amministrativa della «Società G&G cooperativa sociale», in Muggia e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1714 datata 15 settembre 2017 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Società G&G Cooperativa Sociale» con sede in Muggia, c.f. 01114600321, costituita il giorno 28 settembre 2006 per rogito notaio dott. Furio Gelletti di Trieste, ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Roberto Bussani, con studio in Trieste, Via Romagna n. 32.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

17A06722

ADELE VERDE, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-234) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

€ 1,00